



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 3 STUDENTI PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

ART. 1 Finalità

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, nell'ambito delle Convenzioni stipulate con il predetto Ente, in conformità con quanto disposto all'art. 18, della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 e dal Regolamento quadro dell'Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura di attivazione di tirocini e stage (delibera Senato Accademico del 14 marzo 2007; delibera Consiglio di Amministrazione 20 marzo 2007), promuove tirocini formativi e di orientamento professionale rivolti a giovani studenti al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

A tal fine è indetta una selezione volta all'individuazione di numero 3 tirocinanti.

ART. 2 Requisiti per l'ammissione

Possono accedere ai tirocini esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari:

- che risultino in regola con il versamento delle tasse universitarie;
- che abbiano regolarmente sostenuto, alla data di presentazione della domanda di cui al presente bando, gli esami di Istituzioni di Diritto privato e Diritto costituzionale; sarà titolo di preferenza l'aver sostenuto anche l'esame di Diritto penale e Procedura penale.

ART. 3 Presentazione della domanda

Per accedere alla selezione occorre presentare una domanda di candidatura (Allegato A) contenente l'autocertificazione relativa ai dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n.196. Le domande di ammissione al tirocinio, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, Chia.mo Prof. Michele Maria Comenale Pinto, corredate di copia di documento di identità, debitamente compilate, sottoscritte con firma autografa e scannerizzate, dovranno pervenire mediante email a ranchetti@uniss.it o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo istituzionale dip.giurisprudenza@pec.uniss.it, **entro il 24 ottobre 2023**.

ART. 4 Modalità di selezione

Previo esame della regolarità delle domande, la selezione verrà effettuata sulla base del punteggio ottenuto dalla somma del numero dei crediti acquisiti, del numero degli esami sostenuti e della relativa



media. A parità di punteggio, avranno la priorità gli studenti immatricolati a partire dall'Anno Accademico 2006/2007. In via residuale, verranno valutati anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea ante riforma (D.M. 509/1999). In caso di parità di punteggio in graduatoria, avrà la preferenza il candidato più giovane.

ART. 5 Durata

La durata massima di svolgimento del tirocinio è di dodici mesi, estensibile fino a ventiquattro nel caso di soggetti portatori di handicap.

La durata minima di svolgimento del tirocinio è di 100 ore, pari a 4 CFU.

Nell'ambito dei massimali previsti dai piani di studio, la durata effettiva del tirocinio dovrà essere concordata con l'ente ospitante e congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire e dovrà essere riportata nel progetto formativo.

Gli orari e i giorni di frequenza saranno concordati tra lo studente tirocinante e il soggetto ospitante. Il tirocinio prevede la frequenza obbligatoria a tutte le attività previste dal progetto formativo, predisposto dall'ente ospitante e sottoscritto dal responsabile per i tirocini dell'ente promotore, dal responsabile dell'ente ospitante (o dal tutor del tirocinante) e dal tirocinante stesso. Il non rispetto degli obblighi, accertato dai tutori, comporterà la decadenza dal tirocinio. In caso di rinuncia, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta ad entrambi i tutori con un preavviso di 15 giorni.

ART. 6 Crediti

Il tirocinio, valutato positivamente dai tutori, darà diritto all'acquisizione di crediti sulla base della durata del tirocinio. Al termine del tirocinio, l'ente ospitante redigerà una relazione finale sulle attività svolte dal tirocinante e relativa valutazione.

Lo svolgimento parziale del tirocinio non darà luogo all'assegnazione di CFU, salvo cause di forza maggiore.

Lo studente potrà svolgere l'attività di tirocinio, ai fini curriculari, una sola volta nell'arco del corso di studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari; l'Ente ospitante, al termine del periodo di tirocinio concordato, può chiedere un periodo di proroga del tirocinio stesso.

Per ottenere il riconoscimento dell'attività formativa svolta, lo studente dovrà inviare mediante email a ranchetti@uniss o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo istituzionale dip.giurisprudenza@pec.uniss.it, l'apposita richiesta di "Riconoscimento crediti" alla quale andranno allegate le due relazioni finali di tirocinio, ovvero quella redatta dalla struttura o ente ospitante e quella redatta dallo studente (scannerizzate e sottoscritte).

ART. 7 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della l. 241/90, è il Direttore del Dipartimento, Prof. Michele Maria Comenale Pinto.

Sassari, 10.10.2023

Il Direttore
Prof. Michele Maria Comenale Pinto